COOPERAZIONE DELL'ITALIA CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO

Art. 36

Registrazione del contratto

La qualifica di volontario in servizio civile e' attribuita con la registrazione del contratto di cui all'articolo 34, presso il Dipartimento. A tal fine il Dipartimento deve verificare la conformita' del contratto alle prescrizioni indicate nell'articolo 34, nonche' la sussistenza dei requisiti prescritti nell'articolo 33. Per quanto riguarda la formazione, le modalita' d'accertamento verranno definite con decreto del Ministro degli affari esteri, sentita la sezione speciale del Comitato consultivo di cui all'articolo 37, primo comma. Copia del contratto registrato e' trasmessa dal Dipartimento alla rappresentanza italiana competente per territorio ai fini previsti dall'articolo 39.

Versione in vigore dal 1 marzo 1979, non più in vigore dal 1 marzo 1987 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo
Estremi	Legge 9 febbraio 1979, n. 38
Titolo	III — Personale in servizio di volontariato civile
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 1979

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/cooperazione-dell-italia-con-i-paesi-in-via-di-sviluppo/art-36-registrazione-del-contratto/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it